



PARERE MOTIVATO
n. 21 del 20 febbraio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura SUAP, per la ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola ditta Bosco Malera. Comune di Salgareda (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Comune di Salgareda, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 500386 del 29.11.17 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura Suap, per la ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola ditta Bosco Malera;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.391 del 9.01.18 assunto al prot. reg. al n.7911 del 9.01.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,
- Parere n.165 del 17.01.18 assunto al prot. reg. al n.20806 del 18.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 314/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la proposta si sviluppa come un intervento di riorganizzazione e rafforzamento di attività e strutture già esistenti, che, grazie alla precedente acquisizione di due nuclei abitativi adiacenti all'azienda, permette di ottimizzare le attività produttive esistenti.

L'ampliamento è funzionale allo sviluppo aziendale e a un adeguamento del traffico di mezzi pesanti in entrata e uscita dalla sede stradale costituita dalla S.P. 34, opera che migliorerà la qualità dell'infrastruttura territoriale, avendo effetti positivi sia sull'azienda, che sulla comunità. Entrambi gli interventi tendono a impattare il meno possibile il sistema paesaggistico di riferimento. La proposta non arrecherà alterazioni significative all'attuale assetto ambientale. Laddove gli impatti saranno più importanti, si provvederà alla piantumazione di fasce alberate, onde mitigare e attenuare l'impatto visivo prodotto dal nuovo intervento, e all'installazione di opportuna schermatura fissa per mitigare le emissioni acustiche prodotte dall'attività.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 20 febbraio 2018, in base alla quale emerge che la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura Suap, per la ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola ditta Bosco Malera nel Comune di Salgareda, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel del Rapporto Ambientale Preliminare e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VinCA n. 314/2017.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura Suap, per la ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola ditta Bosco Malera nel Comune di Salgareda, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 3 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 314/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la ristrutturazione e ampliamento della Casa Vinicola "Bosco Malera" - pratica SUAP in variante al PI - ditta Costantini Amelio, nel comune di Salgareda (TV)
Pratica n. 3767

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Valter Granzotto per conto della ditta Casa Vinicola "Bosco Malera" di Costantini Amelio, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 500386 del 29/11/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*";

PRESO ATTO che l'intervento prevede la costruzione di un nuovo deposito, la ristrutturazione degli spazi interni dell'area di produzione, la trasformazione di un fabbricato esistente in spogliatoi e uffici, la risistemazione degli spazi esterni;

CONSIDERATO che rimangono invariate le idoneità per le specie rispetto alle categorie di copertura del suolo per l'area in esame;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi

nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per la ristrutturazione e ampliamento della Casa Vinicola "Bosco Malera" - pratica SUAP in variante al PI - ditta Costantini Amelio, nel comune di Salgareda (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 20.12.2017

.....10100.....



Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO,
PADOVA E TREVISO

Venezia, 09.01.2018

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni
(VAS VINCA NUVV)
VENEZIA
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Invio solo tramite posta elettronica – SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 0000391 VE-Re Cl. 34.10.01 Allegati n. Risposta al foglio del 18-12-2017 N. 0527821
Rif. Prot. ingresso. n. 0026762 del 19-12-2017

OGGETTO: Salgareda (TV).
D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
Verifica assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per la
ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola Bosco Malera srl.
Ditta: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL.
Vincoli: art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs 42/2004.
Parere

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0527821 del 18-12-2017, (qui pervenuta in data 18-12-2017 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0026762 del 19-12-2017) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La proposta d'intervento si configura come un rafforzamento funzionale-logistico dell'azienda esistente, attraverso l'ampliamento e la nuova collocazione di ambienti già presenti all'interno dell'azienda, finalizzata alla crescita e allo sviluppo della stessa. Il progetto ricade all'interno degli spazi già di proprietà dell'azienda, che si trova all'interno di una zona agricola interessata parzialmente da un vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004) per la vicinanza al corridoio ecologico fluviale del Piave.

Oltre all'ampliamento dei locali aziendali, il progetto prevede la risistemazione della vicina intersezione stradale provinciale.

RN/MB/nc I Funzionari responsabili dell'istruttoria: arch. Roberto Nardin - funzionario archeologo: dott.ssa Marianna Bressan



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 049/8243811 - Fax 049/8754647
DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288
e-mail: sabap-ve-met@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it - www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Dall'esame della documentazione esaminata si può presumere che l'intervento in questione non avrà effetti significativi sulle caratteristiche del paesaggio circostante anche in virtù del fatto che è prevista una mitigazione vegetale, sia arborea che ornamentale, di attenuazione visiva del complesso, che tuttavia si auspica sia ulteriormente aumentata.

Per quanto attiene la tutela archeologica, si evidenzia che gli interventi interessano un'area di insediamento antico, segnatamente di età romana, considerando la presenza in questo settore dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare nota come centuriazione a sud di Oderzo, ma anche di età protostorica, come dimostrano alcuni rinvenimenti sporadici effettuati a più riprese nel territorio di Salgareda.


L'area si configura come a potenziale archeologico: si chiede pertanto di ricevere il progetto di dettaglio degli interventi previsti per esprimere il parere di competenza in sede di conferenza di servizi.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di non sottoporre il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Alberti

RN/MB/nc

I Funzionari responsabili dell'istruttoria: arch. Roberto Nardin - *funzionario archeologo*: dott.ssa Marianna Bressan



SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 049/8243811 - Fax 049/8754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288
e-mail: sabap-ve-met@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it - www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it

Distretto delle Alpi Orientali



PROT. N. 0000165/URB
FASCICOLO 159
Venezia, **17 GEN. 2018**

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli interventi, tramite procedura SUAP, per la ristrutturazione ed ampliamento della casa vinicola ditta Bosco Malera in Comune di Salgareda (TV). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

[invio tramite pec:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

Alla Ditta Proprietaria
Costantini Amelio

[invio tramite pec: boscomalera@legalmail.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 527821 del 18.12.2017 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi individuati in oggetto rappresentando, in via preliminare, che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Va premesso che in relazione all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 294 del 25.10.2016, a far data dal 17.2.2017, le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali sono state soppresse.

Tale Decreto ha dato l'avvio alla riforma prevista dal D.Lgs 152/2006 (sostituito dall'art. 51 comma 1 della L. 221 del 28.12.2015) il quale disciplina la riorganizzazione delle Autorità di bacino (costituite ai sensi della L. 183/1989) facendole conferire nelle Autorità di bacino distrettuale.

A tal fine le funzioni finora svolte dalla Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene) sono state trasferite alla costituenda Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

La richiesta in oggetto ricade all'interno del bacino idrografico posto tra Piave e Livenza, per il quale la Direzione Difesa del Suolo di Codesta Regione, ha finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica della corrispondente Autorità di bacino regionale che ha predisposto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.

Dalla consultazione di tale Piano (*cfv* tav. PER-5-CTR) l'area in oggetto risulta essere affetta da un grado di pericolosità P1 in quanto area soggetta a scolo meccanico.

Tuttavia la stessa area è rappresentata nel PAI Piave con grado di pericolosità idraulica P2 (per $T_r = 100$ anni), in quanto potenzialmente può essere interessata da fenomeni esondativi riconducibili al Piave stesso.

Il "*Piano di gestione del rischio di alluvioni*" (P.G.R.A.), di cui alla Direttiva europea 2007/60, ha confermato peraltro tale situazione di possibile allagabilità, derivante dal fiume Piave, con lame d'acqua che possono raggiungere il metro d'altezza, già per tempi di ritorno di 30 anni.

In conclusione, seppur formalmente l'area risulti essere affetta da un grado di pericolosità P1, secondo le indicazioni del *PAI Sile e della Piamura tra Piave e Livenza*, va considerato che la stessa può essere soggetta ad una pericolosità ampiamente maggiore derivante da un altro bacino contermina, cioè il bacino del fiume Piave, con il possibile configurarsi di lame d'acqua superiori al metro.

E' quindi parere della scrivente che, nell'ambito dell'applicazione dei principi generali del *PAI Sile e della Piamura tra Piave e Livenza*, questo dato tecnico non possa essere trascurato nella valutazione di compatibilità.

Tanto si comunica rappresentando che ogni valutazione di compatibilità idraulica nell'uso del territorio, non potrà pertanto prescindere dal dato tecnico sopra descritto (relativo alla allagabilità derivante dall'esondazione del fiume Piave), sia in riferimento alla tutela della incolumità delle persone, sia per future richieste di risarcimento da eventuali danni, a cose e persone, che dovessero derivare da eventi alluvionali, in dipendenza della pericolosità segnalata.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento
Francesco Baruffi - francesco.baruffi@adbve.it - 041.714444
Responsabile dell'istruttoria
Giorgio Gris - giorgio.gris@adbve.it - 041.3095902

GG:gg
VdA_Salgareda_BoscoMaleraVar PRG